

# COMUNE DI OROTELLI

PROV. DI NUORO

SERVIZIO FINANZIARIO

## DETERMINAZIONE

N. 279 DEL 26 OTTOBRE 2018

## ATTESTAZIONI

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL 2018  
IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL 2018  
IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL 2018



Il Funz. Uff. Rag.

Dr. Gianni Sini

Oggetto:

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE PER L'ESERCIZIO 2018 ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' (RISORSE DECENTRATE)

L'ANNO DUEMILADICIASSETTE, IL GIORNO VENTISEI DEL MESE DI OTTOBRE

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

### COPERTURA FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 151, comma 4°,  
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

### IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

Dr. Gianni Sini

### DI PUBBLICAZIONE:

Una copia viene pubblicata

Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_

# SERVIZIO FINANZIARIO

## Determinazione n. 279 del 26 Ottobre 2017

**Oggetto:** DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE PER L'ESERCIZIO 2018 ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' (RISORSE DECENTRATE)

### IL RESPONSABILE

DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n. 7 del 27/03/2018 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2018-2020;

DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n. 8 del 27/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 05/04/2018 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili di servizio- P.R.O. 2018;

VISTO il decreto del Sindaco n. 23/2016 di nomina del Responsabile del Servizio per l'area economica finanziaria;

VISTO il [C.C.N.L. del 22 gennaio 2004](#) del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali e, segnatamente, gli artt. 31 e 32 del medesimo testo contrattuale che disciplinano la costituzione del fondo per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

RILEVATO che l'art. 31 appena citato stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività devono essere determinate annualmente dagli enti;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Deliberazione di Giunta Comunitaria n. 8 del 03/11/2015 con la quale la Giunta Comunitaria ha deliberato di gestire a livello associato la redazione del nuovo Contratto Decentrato Normativo del Triennio, di livello territoriale, in modo da fornire all'Ente e ai Comuni aderenti una nuova Piattaforma contrattuale adeguata alle novità introdotte con il D.lgs 150/2009;
- la Deliberazione di Giunta Comunitaria n. 9 del 14/11/2016 con la quale è stato approvato il protocollo di intesa, siglato in data 17 ottobre 2016, dai rappresentanti di parte pubblica dei Comuni di Ottana, Orgosolo, Orotelli, Mamoiada e Fonni e dalle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL,
- la Deliberazione n. 2 del 21/02/2017 della Giunta Comunitaria rubricata "Gestione associata della contrattazione collettiva decentrata integrativa normativa territoriale per il triennio 2016-2018 – Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo di livello territoriale";

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 69 del 25/10/2018 "Fondo risorse decentrate 2018: disponibilità risorse variabili", con l'indicazione dei componenti di parte pubblica;

PRESO ATTO:

- che, con il [D.Lgs. n. 75/2017](#), in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della [Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015](#), sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al [D.Lgs. n. 165/2001](#);
- che, sempre con lo stesso decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;
- che l'art. 23, co. 2, del [D.Lgs. n. 75/2017](#) prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del [D.Lgs. n. 165/2001](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della [Legge n. 208/2015](#) è abrogato;

RIBADITO, quindi, che nella costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017/2018 si dovranno seguire le seguenti disposizioni:

- il fondo non può superare l'importo determinato per l'anno 2016;
- non dovranno essere effettuate decurtazioni dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

- tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite per l'elaborazione del Conto Annuale (vedi [circolare del 27 aprile 2017, n. 19](#)) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del [D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75](#) stabilisce al co. 3 che "fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

EVIDENZIATO che restano invariate:

- le componenti "incluse" ed "escluse" dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti annuali del personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016, nonché da giurisprudenza contabile emanata nel tempo, in merito ai previgenti vincoli ex art. 9, co. 2-bis, [D.L. n. 78/2010](#) ed ex art. 1, co. 236, [Legge n. 208/2015](#),

PRESO ATTO, che in materia di incentivi alle funzioni tecniche sono stati rilevati i seguenti orientamenti:

- che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con la [delibera n. 24/2017](#), ha dichiarato inammissibile la questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la [deliberazione n. 58/2017](#) confermando quindi il principio di diritto espresso dalla medesima con la precedente [deliberazione n. 7/2017](#), secondo cui "gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, co. 2, [D.Lgs. n. 50/2016](#) sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, co. 236, [Legge n. 208/2015](#) (ora disciplinato dall'art. 23, co. 2, del [D.Lgs. n. 75/2017](#)";
- che l'art. 1, co. 526, della [Legge n. 205/2017](#) ha apportato le seguenti modifiche all'art. 113 del Codice degli appalti ([D.Lgs. n. 50/2016](#)), inserendo il co. 5-bis: "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";
- che la Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 6/2018 si è espressa invece per l'esclusione degli incentivi ex [D.Lgs 50/2016](#) dal tetto dei trattamenti accessori per funzioni tecniche, come riportato dal seguente estratto:
  - "...la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'**esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio...**"; inoltre: "... La ratio legis è quella di stabilire una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell'ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure. L'aver correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all'importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell'opera, **ancora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale...**".

RICHIAMATO l'art.1, comma 456, della Legge n.147/2013 Legge di Stabilità 2014, che disponeva che a partire del 1° Gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dovessero essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dei vincoli ex art.9 comma 2 bis del D.L. n.78/2010 previsti nel quadriennio 2011/2014 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio);

CONSIDERATO che la *ratio* della norma era quella di rendere strutturali i risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero rimasti circoscritti una *tantum* al solo periodo 2011/2014, con il relativo consolidamento permanente dei tagli dei fondi per le risorse decentrate;

RICHIAMATA la circolare n.25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la circolare della RGS n.20/2015 contenente le istruzioni operative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi di contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi del già richiamato art.9;

APPURATO che sulla base di tale decurtazione permanente, le risorse destinate ogni anno al trattamento accessorio dovevano essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel solo anno 2014 e non nell'intero periodo quadriennio 2011/2014, altresì, non applicando più il limite soglia del fondo 2010 e la decurtazione dell'ammontare delle risorse accessorie in relazione alla riduzione del personale in servizio; inoltre, qualora le Amministrazioni non avessero incrementato le risorse fisse (es. RIA cessati) al fine di non superare il valore dell'anno 2010, tali risorse non potevano più essere recuperate e dovevano essere inserite nel calcolo del fondo, in quanto l'ammontare della decurtazione permanente da operare nell'anno dovev essere determinato al lordo delle somme non inserite nel 2014;

CONSIDERATO che tale taglio, a partire dal fondo 2015 è ormai diventato definitivo e viene inserito ogni anno come decurtazione permanente;

ATTESO che, pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2017, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2016, determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013;

RICHIAMATO il parere ARAN n.1830 del 03/03/2016, che precisa con riferimento all'art. 17 comma 5 del CCNL 01/04/1999, che le somme non utilizzate e non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario, e come certificate dall'organo di revisione, possono essere portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. Peraltro, viene ricordato che :

- tale incremento, consentito dall' art .17, ha natura "una tantum" e può riguardare l'incremento delle sole risorse variabili;
- per effetto della loro particolare natura, solo le risorse stabili, non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento, possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa dell'anno successivo, come risorse variabili;

VERIFICATA la contingente necessità di determinare e costituire il fondo decentrato per l'anno 2018, si demanda alla contrattazione decentrata integrativa e alla successiva emanazione del regolamento sulle incentivazioni tecniche, la definizione delle modalità e delle misure dell'eventuale erogazione di tali somme, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'articolo 40, comma 3-sexies, D.Lgs 165/2011;

Visto il D.lgs. 267/2000, recante norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli EE LL ed in particolare l'art. 151 e 183;

#### D E T E R M I N A

- Di costituire il fondo risorse decentrate , ai sensi dell'art. 67 del nuovo CCCNL 21/05/2018, nel rispetto dell'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

#### RISORSE STABILI ANNO 2018

VOCI	
<b>Unico importo consolidato art.67 comma 1</b> ( al netto della quota da destinare a lavoro straordinario € 3.000,00)	€ 31.786,95*
<b>Art.67 comma 2 lettera a) - incremento stabile</b>	<b>Dal 2019</b>
<b>Art.67 comma 2 lettera b)- differenziali posizioni economiche</b> (riferimento personale in servizio al 01.04.2018)	€ 892,30
<b>Art.67 comma 2 lettera c) - RIA e assegni ad personam personale cessato</b>	€ 7.818,11
<b>Art.67 comma 2 lettera d) - eventuali risorse riassorbite art.2 comma 3 D.Lgs 30 marzo 2011</b>	-
<b>Art.67 comma 2 lettera e)- oneri trattamento economico personale trasferito</b>	-
<b>Art.67 comma 2 lettera f) – minori oneri riduzione posti con qualifica dirigenziale</b>	-
<b>Art.67 comma 2 lettera g) - riduzioni risorse lavoro straordinario</b>	€ 176,46
<b>Art.67 comma 2 lettera h)- risorse ai sensi del comma 5 lett.a)</b> (incremento dotazioni organiche)	-

<b>Totali (A) RISORSE STABILI</b>	<b>€40.673,82</b>

A dedurre dalle risorse stabili 2018:

<b>indennità di comparto</b>	€ 6.235,07
<b>Progressioni orizzontali</b>	€ 19.902,04
<b>( B ) TOTALE progressioni + comparto 2018</b>	€ 26.137,11
<b>A – B</b>	€ 14.536,71
<b>TOTALE RISORSE STABILI A DISPOSIZIONE</b>	€ 14.536,71

#### RISORSE VARIABILI (giusta deliberazione G.C. n.69/2018)

<b>Art. 67 come 3 lettera h) già art.15 comma 2 ccnl 1999 - Integrazione risorse economiche per le politiche dello sviluppo delle risorse umane e per la produttività art.15 comma 2 ccnl 1999 1,20 %o monte salari 1997</b> ( esclusa la quota della dirigenza ) € 456.539,00	€ 5.477,00
Risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni e risultati del personale art.15 comma 1 lett. k ccnl 1999 (fondi regionali L.R: 19/1997)	€ 3.205,71
<b>Totale risorse variabili ( α )</b>	€ 8.682,71

#### FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO

<b>Somme destinate al lavoro straordinario nell'anno 1998</b>	€ 7.691,00
<b>Straordinario delle 7^ e 8^ q.f. di posizione organizzativa</b>	- € 1.809,00
<b>Totale fondo lavoro straordinario</b>	€ 5.882,00

Quota dal fondo lavoro straordinario da destinare a risorse variabili € 2.882,00 = ( β )

**Quota da destinare allo straordinario : € 3.000,00**

$$(\alpha) + (\beta) = \gamma$$

$$€ 8.682,71 + € 2.882,00 = € 11.564,71 = \gamma$$

**RIEPILOGO RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE**

<b>RISORSE CERTE , STABILI E CONTINUE</b>	<b>€ 14.536,71</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 11.564,71</b>
DISPONIBILITA' F.do DECENTRATO 2018	<b>€ 26.101,42</b>
Riduzione permanente (art.1, comma 456 Legge n.147/2013)	€ 2.215,41
Fondo 2018 rideterminato	<b>€ 23.886,01</b>
Somme non attribuite o non utilizzate Fondo 2017	
- straordinario 2017	€ 507,78
- risparmi componente fissa 2017 (art.17 c.5 CCNL 1999)	€ 1.866,06
<b>TOTALE ammontare del F.do DECENTRATO 2018 oggetto di contrattazione decentrata</b>	<b>€ 26.259,85</b>

\* Unico importo consolidato (€ 31.786,95) costituzione:

- 7.452,00- FONDO base ( comma 1;lett a art 15 Ccnl 98/2001- fondo previsto per il 1998 ,tranne la quota utilizzata per il lavoro straordinario );
- 7.442,00 -Risorse aggiuntive ( comma 1, lett g ) L.e.d;
- 2.374,00 -Risorse aggiuntive ( comma 1, lett. H / 0,52 % monte salari 1997 ( esclusa la quota della dirigenza ) € 456.539,00;
- € 5.168,00- Risorse aggiuntive ( comma 1, lett. H / 0,52 % monte salari 1997 ( esclusa la quota della dirigenza ) € 456.539,00;
- € 1.931,00- Art 32 comma 2 CCNL 2002/05 – incremento 0,50 ‰ del monte salari 2001 € 386.204,00;
- € 2.394,00-- Art 32 comma 1 CCNL 2002/05 – incremento 0,62 ‰ del monte salari 2001 € 386.204,00;
- € 772,40 Art, 32,comma 7,CCCNL 22.1.2004 ( incremento 0.20% monte salari anno 2001 per il finanziamento delle alte professionalità );
- € 1.969,37- 0,50 % del monte salari del 2003 ( € 393.873,00 )art. 4 CCNL 9.5.2006;
- € 2.064,48 -0,60 % del monte salari 2005 ( € 344.081,00 ) ART. 8 CCNL 11.4.2008.
- € 219,70 -rideterminazione per incrementi stipendiali (Dich. Congiunte n.14 CCNL 2002-2005 e n.1 CCNL 2008-2009)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dr. Gianni Sini